



Circ. n. 80 del 2 ottobre 2019

Alle famiglie  
 Agli studenti  
 Ai Docenti  
 Coordinatori di classe  
 E p.c.  
 A tutti i Docenti  
 Al D.S.G.A.  
 Al Personale A.T.A.

**OGGETTO: QUOTA ORARIA MASSIMA DI ASSENZE CONSENTITE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

Con riferimento all'oggetto, ai fini di una corretta informazione agli studenti e alle famiglie, si riporta l'art. 14 comma 7 del Regolamento n. 122/2009:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

	<b>N° ORE MAX ASSENZE TUTTI GLI INDIRIZZI</b>
CLASSI: I - II	223 ORE
CLASSI: III-IV-V	248 ORE

Si invitano i coordinatori di classe a verificare periodicamente il numero totale di ore di assenza. Qualora alla fine del primo trimestre la quota oraria sia pari o superiore a un terzo del limite massimo consentito, gli studenti e le loro famiglie saranno tempestivamente avvisati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Jeanclaude ARNOD  
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)*